



MODULO A

Linee guida all'utilizzo/accesso Laboratorio Biologico Dipartimentale stanza 112 - Dip.Chimica.

In ottemperanza alle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, [al Regolamento di Ateneo sulla Sicurezza](#), al [Regolamento Dipartimentale sul Rischio Biologico](#) si precisa che presso il laboratorio Biologico n.112 del Dipartimento di Chimica di cui è Responsabile ai fini della sicurezza il Direttore del Dipartimento di Chimica per la manipolazione in sicurezza degli Agenti Biologici, non essendo stata inviata al Ministero della Salute alcuna notifica per attività relative ad impieghi di Microrganismi Geneticamente Modificati (MOGM),

è possibile manipolare esclusivamente Agenti Biologici del gruppo di rischio 1 della classificazione dell'art.268 del Titolo X D-Lgs.81/2008.

L'accesso al laboratorio e l'utilizzo delle attrezzature in esso presenti può avvenire soltanto dopo autorizzazione del Direttore.

Possono richiedere l'accesso al laboratorio **solo i docenti/ricercatori strutturati** del Dipartimento di Chimica tramite apposito modulo B; l'unità di personale strutturato richiede eventualmente l'accesso, tramite modulo B, anche alle unità di personale non strutturato che utilizzeranno il laboratorio sotto la sua responsabilità e supervisione (ovvero laureandi, dottorandi, borsisti ecc).

Il Richiedente dovrà:

1. Fornire la classificazione del gruppo di rischio dell'agente biologico da parte della ditta da cui è stato acquistato o dichiarare la specie e la sua presenza nell' allegato XLVI del D.Lgs.81/2008.
2. Provvedere alla fornitura dei DPI idonei per l'attività specifica e all'addestramento per il loro utilizzo.
3. Fornire ai responsabili Tecnici e al Direttore gli attestati validi di formazione generale e specifica relativa alla particolare attività dei lavoratori. Gli attestati dei corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere in corso di validità ai sensi dell'Accordo Stato Regioni (2011-2016) per i rischi previsti nell'attività che intende svolgere.
4. Fornire evidenza di essere in regola con la Sorveglianza Sanitaria per i rischi specifici.

5. Dare indicazione in merito all'addestramento relativo al corretto utilizzo delle attrezzature, degli agenti biologici in ambiente sterile ed al corretto smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio oppure richiedere ai Referenti Tecnici addestramento relativo, per sé e per eventuali unità di personale non strutturato di cui è responsabile scientifico.
6. Fornire tutto il materiale di consumo necessario all'attività lavorativa corredato di schede di sicurezza e manuali di uso e manutenzione.
7. Garantire il ripristino a proprie spese del funzionamento di eventuali strumentazioni danneggiate o di eventuali danni occorsi durante l'uso del laboratorio.

Il Direttore